

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 71/1946 SULLE "PENSIONI DELLA GENTE DI MARE". Anno 2025.

Con riferimento all'applicazione della Convenzione in oggetto, nella legislazione e nella pratica, si segnalano i seguenti aggiornamenti e sviluppi intervenuti successivamente al rapporto del 2014.

Articolo 1

Confermando quanto illustrato nel rapporto precedente, si ribadisce che l'espressione **"lavoratori marittimi"** va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme (art. 1 [della Legge 26 luglio 1984, n. 413](#) - Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi).

Articolo 2

Si conferma quanto illustrato nel rapporto precedente. I lavoratori marittimi sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, ma conservano alcune specifiche prestazioni connesse alla particolare attività svolta. Nello specifico [l'art. 4 della legge n.413 del 1984](#) non ha subito modifiche ed elenca i lavoratori marittimi che devono essere iscritti esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale). L'art. 6 della medesima legge, non ha subito modifiche ed elenca i soggetti esclusi dalla particolare tutela assicurativa marittima.

Secondo i dati forniti dall'INPS (basati sui flussi Uniemens), il numero di lavoratori marittimi e assimilati soggetti alla previdenza marinara negli ultimi tre anni disponibili è il seguente:

- **2021:** 14.572
- **2022:** 16.554
- **2023:** 16.707

Articolo 3

Il sistema pensionistico italiano per i marittimi si conforma a quanto richiesto dall'articolo 3 della Convenzione. I lavoratori marittimi sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ma beneficiano di prestazioni specifiche legate alla loro attività. L'INPS ha confermato che il regime previdenziale dei marittimi continua ad essere gestito secondo le disposizioni vigenti, con aggiornamenti procedurali per l'accesso alla pensione anticipata e vecchiaia. Sono stati introdotti strumenti digitali per la presentazione delle domande e il monitoraggio delle posizioni assicurative.

Le tipologie di pensione previste per i lavoratori marittimi sono le seguenti:

- **Pensione anticipata di vecchiaia** di cui all'articolo 31 della legge n. 413 del 1984: i marittimi possono accedere a questa pensione al compimento del 59° anno di età, a condizione di aver maturato almeno 1.040 settimane di contribuzione, escluse quelle non corrispondenti ad attività di navigazione. Di queste, almeno 520 settimane devono essere di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo;

- Pensione di vecchiaia dei piloti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del [D.P.R. n. 157 del 2013](#): i piloti del pilotaggio marittimo e i marittimi abilitati al pilotaggio possono accedere alla pensione con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello previsto nel regime generale obbligatorio;
- Pensione ordinaria per inabilità alla navigazione ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge n. 413 del 1984: spetta ai marittimi riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione, indipendentemente dall'età, purché abbiano maturato 520 settimane di contribuzione, di cui almeno 52 nel decennio precedente la domanda;
- Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 413 del 1984: destinata ai marittimi riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione a causa di malattia o infortunio avvenuti durante l'imbarco o per cause di servizio connesse all'imbarco, senza requisiti di età o periodo assicurativo. La misura della pensione, qualunque sia il numero dei contributi accreditati, non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno 20 anni di anzianità assicurativa.
- Pensione in caso di scomparsa in mare: prevede prestazioni per i familiari dei marittimi scomparsi in mare durante il servizio.

Riliquidazioni

Le pensioni anticipata di vecchiaia, ordinaria per inabilità alla navigazione e privilegiata per inabilità alla navigazione liquidate senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'Assicurazione Generale Obbligatoria sono riliquidate, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge n. 413 del 1984 previa domanda, al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa e applicando le norme dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

Per quanto concerne il **calcolo della pensione**, si applicano le regole che valgono per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria.

In riferimento all'**art. 3, comma 1, lett. b) della Convenzione**, si evidenzia che le prestazioni di sicurezza sociale per i marittimi deceduti riguardano, in particolare, la pensione ai superstiti, che spetta ai familiari a carico del marittimo. In alcuni casi, la pensione può essere decaduta o sospesa, a seconda della situazione del marittimo e della sua famiglia.

Pensione ai superstiti:

Questa pensione, erogata dall'INPS, è destinata ai familiari del marittimo deceduto che erano a suo carico al momento della morte, come moglie, figli, coniuge separato con assegno di mantenimento, ecc.

Decadenza o sospensione:

La pensione ai superstiti può essere decaduta o sospesa in diversi casi, come ad esempio:

- se il familiare non è più a carico del marittimo (ad esempio, se il figlio diventa maggiore di età e indipendente).
- se il familiare ha diritto ad altre prestazioni di tipo assistenziale che superano l'importo della pensione ai superstiti.
- se il marittimo aveva una situazione particolare (ad esempio, era separato o divorziato) e non aveva diritto alla pensione ai superstiti in quanto non aveva figli.

Articolo 4

Per le questioni relative all'**art. 4 della Convenzione**, si rappresenta quanto segue:

Prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413 del 1984

Ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria, nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso. Il prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate e viene attribuito non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.

La retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

I singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980 vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi. I prolungamenti sono equiparati a tutti gli effetti alla contribuzione effettiva.

Con la [sentenza n. 224 del 2022, la Corte costituzionale](#) ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento di cui all'articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413. Il principio della neutralizzazione (o sterilizzazione) della contribuzione consente di escludere dal calcolo della pensione i periodi di retribuzione molto ridotta o i contributi derivanti da disoccupazione, qualora questi non siano necessari per maturare il diritto alla pensione e causino una diminuzione dell'importo finale. Questo istituto, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, serve a evitare che la pensione sia penalizzata da periodi lavorativi o contributivi non sufficientemente qualificanti, specialmente nel sistema pensionistico retributivo.

Nella sentenza in esame, la Corte costituzionale ha argomentato – sulla scorta delle precedenti pronunce in materia di neutralizzazione – che *“la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”*.

In applicazione di tale sentenza è stata adottata la [Circolare INPS n. 66/2023](#).

La sentenza trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza in argomento, sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché - relativamente alla quota retributiva - le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.

L'interessato ha diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si collochino nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, ove la neutralizzazione determini un importo più favorevole.

Non è, pertanto, consentito procedere alla neutralizzazione dei periodi contributivi superiori al quinquennio antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

Devono essere neutralizzati tutti i periodi di prolungamento non necessari al raggiungimento del diritto a pensione che ricadono nell'ultimo quinquennio, non essendo consentito individuare e neutralizzare solo alcuni dei periodi collocati nell'arco temporale massimo considerato.

Resta fermo che l'interessato non può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione ove questi siano necessari per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, nonché per la liquidazione di quest'ultimo alla relativa decorrenza.

Qualora il periodo di prolungamento sia parzialmente necessario ai fini del diritto alla pensione, può essere neutralizzata solo la parte del periodo non necessaria al perfezionamento del diritto stesso.

Resta esclusa la possibilità di applicare due volte il beneficio in esame sul medesimo trattamento pensionistico.

Ai fini dell'applicazione della neutralizzazione in oggetto ai trattamenti pensionistici già in essere, occorre presentare esplicita richiesta.

I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto passata in giudicato con esito negativo per l'assicurato.

Ai fini del calcolo di tutte le quote retributive della pensione devono essere esclusi dal computo dell'anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile tutti i periodi di prolungamento, non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva minima, che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione stessa, nel caso in cui tale esclusione determini un importo di pensione più favorevole. Pertanto, ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l'individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l'esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.

La pensione determinata con gli anzidetti criteri, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l'intera contribuzione.

La **ricongiunzione dei contributi marittimi** consente di riunire, per il calcolo della pensione, i periodi di contribuzione versati in diverse gestioni previdenziali, inclusa quella dei marittimi. Questo può essere utile per raggiungere più velocemente il diritto a pensione o per ottenere un importo più elevato.

Con riferimento al comma 3 del presente articolo della Convenzione, **il diritto alla pensione per i marittimi può essere decaduto o sospeso** in diverse circostanze, principalmente per motivi legati al lavoro o a condizioni economiche specifiche. La sospensione può verificarsi in caso di svolgimento

di attività lavorative (lavoro dipendente o autonomo) o superamento di limiti reddituali. La decadenza può invece essere legata al mancato mantenimento dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia, come il numero di settimane di contribuzione o l'età minima.

Sospensione:

Svolgimento di attività lavorativa: se un marittimo che ha già maturato il diritto alla pensione inizia a svolgere un'attività di lavoro dipendente o autonomo, la pensione può essere sospesa.

Superamento di limiti reddituali: la sospensione può verificarsi anche in caso di superamento di determinati limiti reddituali, che variano a seconda del tipo di pensione (es. pensione di invalidità).

Decadenza:

Mancato mantenimento dei requisiti per la pensione anticipata di vecchiaia: la pensione anticipata di vecchiaia per i marittimi richiede un numero specifico di settimane di contribuzione (1040), di cui almeno 520 di effettiva navigazione, e l'età minima di 59 anni. Se uno di questi requisiti non viene mantenuto, il diritto alla pensione può essere decaduto.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

Riferimenti normativi

Legge del 26 luglio 1984, n. 413

[Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 2013, n. 157](#), in particolare l'articolo 5

[Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327](#)

[Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](#)

Sentenze rilevanti

[Sentenza della Corte costituzionale n. 427 del 1997](#)

[Sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022](#)

Le circolari e i messaggi sotto indicati sono reperibili tramite il sito INPS di seguito indicato:

<https://www.inps.it/it/it.html>

Circolare 168 del 1985

Circolare n. 221 del 1987

Circolare n. 202 del 1989

Circolare n. 45 del 1990

Messaggio n. 30179 del 1997

Circolare n. 127 del 2000

Messaggio n. 8458 del 2004

Circolare n. 86 del 2014, punto 5

Messaggio n. 8696 del 2014

Messaggio n. 2409 del 2015

Messaggio n. 6701 del 2015

Messaggio n. 1431 del 2016

Messaggio 1551 del 2019, punto 1.9

Circolare n. 66 del 2023